



Delibera n. 99/2017 del Senato Accademico del **20/06/2017**

OGGETTO: Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze Biomolecolari e la Stazione Zoologica "Anton Dohrn" di Napoli

N. o.d.g.: 3.5

Rep. n. 99/2017

UOR: UFFICIO GARE

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X				Piero TOFFANO	X			
Francesca ACCARRINO				X	Donatella DESIDERI	X			
Chiara ASCANIO				X	Vieri FUSI				X
Marcos Nahuel MACERONI				X	Nicola GIANNELLI	X			
Marco CANGIOTTI	X				Jan Marten Ivo KLAVER	X			
Orazio CANTONI	X				Rosella PERSI	X			
Maria Elisa MICHELI	X				Elena VIGANO'	X			
Paolo PASCUCCI	X				Roberta PIERGIOVANNI	X			
Gino TAROZZI	X				Paola CECCAROLI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Il Senato Accademico

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;

VISTO il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettorale n. 57/2014 del 13 febbraio 2014, in vigore dal 15 febbraio 2014;

VISTA la proposta di stipula di un accordo di collaborazione pervenuta al Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e la Stazione Zoologica "Anton Dohrn" di Napoli;

CONSIDERATO che l'Accordo ha l'intento di realizzare un più stretto rapporto di collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Biomolecolari dell'Università di Urbino Carlo Bo e la Stazione Zoologica 'Anton Dohrn' di Napoli, rendendo reciprocamente disponibili le strutture e le specifiche competenze del personale con lo scopo di promuovere negli ambiti di comune interesse e in relazione a progetti di volta in volta specificati nell'ambito dell'avanzamento delle scienze del mare, azioni congiunte di ricerca, formazione, terza missione, regolate da opportuni protocolli d'intesa;

CONSIDERATO che le modalità di attuazione della collaborazione saranno definite di volta in volta attraverso singole convenzioni che individueranno le strutture scientifiche delle parti coinvolte nel progetto;

CONSIDERATO che il presente accordo ha una validità di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomolecolari n.76/2017 del 10 maggio 2017 di approvazione dell'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e la Stazione Zoologica "Anton Dohrn" di Napoli;

SENTITO il Direttore Generale;



delibera

di esprimere parere favorevole alla stipula dell'accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e la Stazione Zoologica "Anton Dohrn" di Napoli nel testo qui di seguito riportato:

"ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede amministrativa in via Saffi, 2 - 61029 Urbino, P. IVA 00448830414, rappresentata dal Rettore, Prof. Vilberto Stocchi nato a Omissis il Omissis, C.F. Omissis, domiciliato per la carica in Urbino, Via Saffi n. 2,

e

la **Stazione Zoologica "Anton Dohrn"** (d'ora in avanti SZN), con sede in Napoli, 80121, alla Villa Comunale, Codice Fiscale e Partita IVA 04894530635, rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente Prof. Roberto Danovaro, nato a Omissis il Omissis e domiciliato per la sua carica presso la SZN

Premesso

Nell'intento di realizzare un più stretto rapporto di collaborazione tra il Dipartimento DiSB dell'Università di Urbino Carlo Bo e la Stazione Zoologica 'Anton Dohrn' di Napoli rendendo reciprocamente disponibili le strutture e le specifiche competenze del personale dei soggetti stipulanti tale accordo e allo scopo di promuovere negli ambiti di comune interesse e in relazione a progetti di volta in volta specificati, azioni regolate da opportuni protocolli d'intesa,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. Le parti si rendono disponibili a realizzare rapporti di collaborazione nel campo della ricerca scientifica e, specificamente, portare avanti progetti per l'avanzamento delle scienze del mare attraverso attività congiunte di ricerca, formazione, terza missione e attraverso la condivisione di infrastrutture.

Art. 2. Le modalità di attuazione della collaborazione sono definite di volta in volta, attraverso singole convenzioni che, facendo riferimento al presente accordo, individuano le strutture scientifiche di ciascuna Parte coinvolte nel progetto in collaborazione e regolano i termini e le modalità dei rispettivi impegni, anche con riferimento agli obblighi connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 3. La gestione del presente accordo è affidata a un responsabile per ciascuna delle due Parti, qui di seguito indicati:

per la SZN: Dott.ssa Raffaella Casotti, Primo Ricercatore presso la Sezione di Ricerca Ecologia Marina Integrata, e-mail: raffaella.casotti@szn.it;

per l'Università di Urbino Carlo Bo: Prof.ssa Maria Balsamo, Professore Ordinario di Zoologia presso il Dipartimento DiSB, Università di Urbino Carlo Bo, e-mail: maria.balsamo@uniurb.it.

Le Parti s'impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione nei nominativi dei propri responsabili.

Art. 4. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione di questo accordo sarà competente il Foro di Urbino.

Art. 5. Il presente accordo è valido per un periodo di 5 anni a partire dalla data della firma di en-



trambe le parti. L'eventuale disdetta da parte di una delle parti dovrà essere comunicata in forma scritta tre mesi prima della scadenza.

Le parti, comunque, si impegnano a portare a compimento le attività oggetto di apposite convenzioni, ancora in corso al momento della disdetta.

Art. 6. Le Parti possono recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante PEC.

Art. 7. Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art. 8. Le Parti si impegnano a mantenere la più stretta riservatezza e confidenzialità su tutti i dati acquisiti per l'espletamento di attività di cui al presente accordo e a non divulgare le eventuali informazioni riservate o confidenziali di cui gli Enti dovessero venire a conoscenza durante l'espletamento di attività di cui al presente accordo.

L'eventuale pubblicazione o divulgazione a fini accademici o scientifici dei dati acquisiti durante l'espletamento di attività di cui al presente accordo dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da entrambe le parti.

Con la sottoscrizione del presente accordo, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione del presente accordo, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Art. 9. Il presente accordo non conferisce alle parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra parte (incluse abbreviazioni).

Art. 10. Per quanto non espressamente disposto nel presente accordo, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Art. 11. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte Seconda, allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede. Le spese di bollo sono equamente ripartite tra le parti.

Letto approvato e sottoscritto.

Napoli,

Stazione Zoologica 'Anton Dohrn'
Il Presidente
Prof. Roberto Danovaro

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i"

Urbino,

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Il Rettore
Prof. Vilberto Stocchi

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi gli effetti dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i"

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.